

Legge regionale 21 dicembre 1989, n.86

Disposizioni regionali intese ad assicurare l'uniformità dei rapporti economici con le Farmacie

ARTICOLO 1

La Regione, in attuazione del comma 2 dell'art. 4 del DL 30-10-87 n. 443, convertito in legge 29-12-87 n. 531, assume e disciplina con la convenzione stipulata in applicazione della presente legge la gestione unitaria dei rapporti economici con le farmacie per la erogazione dell'assistenza farmaceutica, ai sensi dell'art. 28 della legge 23-12-78, n. 833 e dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie stipulate ai sensi dell'art. 48 della suddetta legge 23-12-78, n. 833.

La Giunta Regionale e' autorizzata a stipulare la convenzione di cui al 1o comma con le farmacie e le relative OOSS La convenzione ha i contenuti di cui all'allegato 1 della presente legge.

ARTICOLO 2

Agli oneri derivanti dalla gestione unitaria a livello regionale dei rapporti economici con le farmacie si fa fronte per l'anno 1989 con lo stanziamento del Capitolo 17.000 el Bilancio 1989 e per gli anni successivi con legge di bilancio utilizzando allo scopo gli stanziamenti che saranno allocati sui corrispondenti capitoli.

Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al punto 14 1o comma dell'allegato 1 alla presente legge, e determinati in L. 4.714.901.833, si fa fronte con lo stanziamento del capitolo 17.000 del Bilancio di previsione 1989. Qualora il provvedimento per la copertura del disavanzo della spesa sanitaria relativo all'anno 1988, lo consenta, agli oneri di cui al presente comma, previo inserimento dei medesimi fra le poste passive, sara' fatto fronte con gli appositi mezzi finanziari derivanti dal ripiano della spesa sanitaria.

Agli oneri eventuali derivanti dalle disposizioni di cui al punto 14 comma 2 dell'allegato 1 alla presente legge si fa fronte con lo stanziamento del Capitolo 17.000 del Bilancio di previsione 1989.

Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al punto 9 dell'allegato 1 alla presente legge e prevedibili in Lire novecento milioni si fa fronte con lo stanziamento del Capitolo 17.000 del Bilancio di previsione 1989.

Allegato A

CONVENZIONE PER I RAPPORTI ECONOMICI CON LE FARMACIE

1. La farmacia consegna le ricette entro le ore 13.00 del giorno 11 del mese successivo a quello di spedizione. Tutte le ricette saranno consegnate alla USL ove ha sede la farmacia, nell'Ufficio indicato dalla USL medesima.

Ai fini del pagamento, entro le ore 13.00 del giorno 12 la farmacia consegna al Dipartimento Sicurezza Sociale - Servizio Farmaceutico, l'originale della distinta delle mazzette e della distinta contabile riepilogativa, recante il timbro e la firma che attestano l'avvenuta consegna delle ricette alla USL di competenza.

Le farmacie provvedono a predisporre le mazzette della ricette distinte per USL secondo l'indicazione a stampa apposta sulle medesime.

I moduli relativi alla distinta contabile riepilogativa e alla distinta delle mazzette, da utilizzarsi da parte delle farmacie, sono esclusivamente quelli stampati e distribuiti a cura della Regione Toscana.

Agli adempimenti di cui ai precedenti commi, le farmacie possono provvedere anche tramite un proprio centro contabile provinciale e regionale.

2. L'erogazione dell'assistenza farmaceutica per il personale navigante, avviene in forma diretta secondo quanto previsto dall'Accordo Nazionale Unico.

Le ricette spedite a favore degli assistiti ex Gestione Cassa Marittima sono redatte su ricettari ex Cassa Marittima Tirrenia e inviate per il pagamento al competente ufficio del Ministero della Sanita'.

3. L'erogazione dell'assistenza farmaceutica per i cittadini stranieri non residenti avviene in forma diretta secondo quanto previsto dalle disposizioni del Ministero della Sanita'.

La distinta delle mazzette delle relative ricette reca la dizione "stranieri".

4. Ai fini dello snellimento degli adempimenti e per sopportare l'onere a carico dell'Ente erogatore sulla base di dati certi, la Regione riconosce alle farmacie e dispensari farmaceutici l'acconto di cui al punto 10 dell'art. 9 del DPR n. 94-89 nella misura corrispondente al 75% della media mensile dell'importo netto delle ricette spedite nel trimestre ottobre - dicembre 1988.

Il predetto importo e' conguagliato in occasione del pagamento

del mese di dicembre.

5. Entro il 30-11-89 le parti verificano l'andamento della spesa farmaceutica e la possibilità di impiego da parte della Regione di tutti gli strumenti finanziari idonei a mantenere i livelli di assistenza sino al 31-12-1989, considerando tale mantenimento come obiettivo prioritario.

6. In relazione alla graduale attivazione della fornitura da parte delle farmacie su supporto elaborabile con sistemi elettronici dei dati previsti dal modulario standardizzato di cui al DM 11-7-1988 n. 350, le rappresentanze sindacali delle farmacie pubbliche e private si obbligano per le stesse alla rilevazione dei dati delle prescrizioni farmaceutiche secondo i programmi e le procedure forniti e/o validati dalla Regione.

Si obbligano, altresì alla fornitura di tali dati su supporto magnetico, unitamente alle relative ricette, all'ufficio indicato dalla Regione.

La fornitura avviene sulla base di accordi riferiti alle specifiche realtà locali. Gli accordi sono stipulati con URTOFAR e CISPEL di intesa con le Organizzazioni sindacali provinciali.

7. La Regione fornisce in comodato alle Organizzazioni territoriali delle parti sindacali delle farmacie, in base agli accordi di cui al punto precedente, il lettore automatico e i programmi per la verifica della rispondenza della ricetta alle norme di legge e convenzionali, nonché l'assistenza tecnica necessaria per il loro regolare funzionamento.

Ai fini di cui al precedente comma le suddette Organizzazioni delle farmacie forniscono i locali per la collocazione del lettore automatico ed assumono l'obbligo della gestione della procedura fornita dalla Regione per la rilevazione dei dati delle ricette.

Gli accordi di cui al precedente punto 6 possono prevedere intese volte a realizzare, in applicazione dell'art. 23 del DPR 21-2-89 n. 94, altre procedure di rilevazione dei dati delle prescrizioni, eventualmente comprensive del collegamento in rete delle farmacie con il servizio informativo locale.

All'uopo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione dovrà comunicare alle Organizzazioni Sindacali rappresentative delle farmacie i dati delle prescrizioni mediche che effettivamente dovranno essere resi disponibili e delle modalità di trasferimento dei dati medesimi alla Regione.

8. Il programma deve prevedere che le ricette, non numerate, lette progressivamente dalla macchina vengano scartate, con conseguente esclusione dal ciclo lavorativo in caso di mancata

conformita' alle norme vigenti e restituite alle farmacie.

Ove se ne disponga l'obliterazione, la Regione si impegna a sostituire, all'inizio di ogni mese il marchio di obliterazione per la rapida individuazione dei diversi cicli lavorativi.

9. La Regione provvede a corrispondere alle Organizzazioni sindacali delle farmacie il giorno 25 del mese successivo a quello di spedizione delle ricette un contributo posto a carico del Fondo Sanitario nazionale per un importo da concordare, nei limiti di cui al punto 6 dell'art. 23 del DPR 04-1989, in relazione alle specifiche realta' di graduale applicazione della rilevazione dei dati.

10. La Regione costituisce appositi archivi dei dati necessari per il controllo automatico delle ricette, garantendone il costante aggiornamento e le conseguenti modifiche al programma di lettura automatica fornito alle Organizzazioni territoriali delle farmacie.

La Regione provvede, altresì a comunicare alle suddette Organizzazioni le variazioni concernenti la commerciabilità del farmaco in regime di Servizio sanitario nazionale nel termine utile e necessario a consentire alle farmacie di operare in conformita' all'aggiornamento del programma.

11. La Regione provvede ad inviare alle Unioni regionali e-o loro rappresentanze territoriali delle farmacie informazioni estratte dalle ricette sottoposte a lettura automatica concernenti:

- a) dati di spesa;
- b) dati epidemiologici.

12. Ai fini della ottimizzazione delle funzioni previste dal sistema attuale, le Organizzazioni sindacali delle farmacie si impegnano a stipulare con la Regione, accordi aggiuntivi per lo svolgimento di altre attività attinenti alla acquisizione e verifica dei dati della ricetta (per es. schede nosologiche, schede di farmacovigilanza), con oneri a carico della regione.

13. In conformita' a quanto stabilito dall'art. 23 5o comma dell'Accordo di cui al DPR 21-2-89 n. 94, la procedura di rilevazione e fornitura dei dati ricetta, di cui ai precedenti punti, ha validita' negli ambiti territoriali nei quali progressivamente viene attivata la procedura.

Le farmacie pubbliche e private che provvedano a fornire i dati ricetta rilevati su programmi non validati dalla Regione non hanno diritto al percepimento di alcun compenso a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

14. La Regione corrisponde, per i ritardi nei pagamenti alle

farmacie per prestazioni di assistenza farmaceutica erogata nell'anno 1988, i soli interessi moratori in misura corrispondente all'indice ufficiale ISTAT di svalutazione monetaria del relativo anno. I predetti interessi sono calcolati, con riferimento al ritardo medio mensile su base annua, a partire dal 28 di ciascun mese di consegna delle ricette e vengono corrisposti in unica soluzione entro 60 gg. dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Nell'eventualità che anche nell'anno 1989 si verificano ritardi rispetto alla scadenza prevista dall' Accordo Nazionale la Regione, per i primi 30 gg. di ritardo medio mensile e quindi complessivamente per 360 gg. l'anno sarà tenuta a corrispondere unicamente gli interessi moratori, in misura corrispondente all'indice ufficiale ISTAT di svalutazione monetaria del relativo anno. I predetti interessi saranno calcolati, con riferimento al ritardo medio mensile su base annua, a partire dal 26 di ciascun mese di consegna delle ricette e verranno corrisposti entro il 31-3-1990.

Gli interessi di cui ai due commi precedenti non danno luogo ad anatocismo.

15. La sottoscrizione della presente convenzione da parte delle farmacie equivale a rinuncia ad ogni diritto, azione o pretesa non conformi alle clausole di cui ai precedenti punti, concernenti il ritardo da parte della Regione nei pagamenti delle prestazioni erogate dell'assistenza farmaceutica relative agli anni 1988 e 1989.

16. Le clausole della presente convenzione si intendono reciprocamente inscindibili e tutte essenziali ai fini dell'accordo.